

**Ordinanza
del Consiglio dei PF sul personale del settore
dei politecnici federali
(Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF)¹**

del 15 marzo 2001 (Stato 27 febbraio 2007)

approvata dal Consiglio federale il 25 aprile 2001

Il Consiglio dei PF,

visto l'articolo 37 capoverso 3 della legge del 24 marzo 2000² sul personale federale (LPers), nonché l'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza quadro del 20 dicembre 2000³ relativa alla legge sul personale federale (ordinanza quadro LPers),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione
(art. 2 LPers)

¹ La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro dei collaboratori del settore dei politecnici federali (settore dei PF).

² La presente ordinanza non si applica:

a.⁴ ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 17 capoverso 1 della legge del 4 ottobre 1991⁵ sui PF;

a^{bis}.⁶ ai rapporti di lavoro dei professori ordinari, straordinari e assistenti dei due PF, salvo che l'ordinanza del 18 settembre 2003⁷ sul corpo professorale non rimandi espressamente alla presente ordinanza;

RU **2001 1789**

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004 3301**).

² RS **172.220.1**

³ RS **172.220.11**

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004 3301**).

⁵ RS **414.110**

⁶ Intrdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004 3301**).

⁷ RS **172.220.113.40**

- b. agli apprendisti che sottostanno alla legge federale del 19 aprile 1978⁸ sulla formazione professionale.

Art. 2 Competenze

(art. 3 LPers)

¹ Il Consiglio dei PF è competente per l'avvio, la modifica e la cessazione dei rapporti di lavoro, come pure per tutte le decisioni attinenti ai rapporti di lavoro concernenti:

- a. i membri delle direzioni degli istituti;
- b. i collaboratori del Consiglio dei PF;
- c.⁹ i collaboratori della segreteria della Commissione di ricorso dei PF; le decisioni sono prese d'intesa con il presidente della Commissione.

² Il Consiglio dei PF può delegare le competenze di cui al capoverso 1 lettere b e c al suo presidente o al suo segretario generale.¹⁰

³ Le direzioni dei PF e i direttori degli istituti di ricerca sono competenti per l'avvio, la modifica e la cessazione dei rapporti di lavoro dei loro collaboratori, nonché per tutte le decisioni attinenti a tali rapporti di lavoro.¹¹

⁴ Il Consiglio dei PF è competente per l'applicazione della presente ordinanza ai suoi collaboratori.

⁵ ...¹²

Art. 3 Disciplinamento delle questioni di dettaglio

¹ I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano, ove necessario, i dettagli relativi al proprio personale per quanto non vi sia un altro servizio preposto a tale scopo.

² Informano adeguatamente i collaboratori sul disciplinamento delle questioni di dettaglio.

⁸ [RU 1979 1687, 1985 660 n. I 21, 1987 600 art. 17 n. 3, 1991 857 all. n. 4, 1992 288 all. n. 17 2521 art. 55 n. 1, 1996 2588 art. 25 cpv. 2 ed all. n. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 n. I 2, 2003 187 all. n. II 2. RU 2003 4557 all. n. I 1]. Attualmente «LF del 13 dic. 2002» (RS 412.10).

⁹ Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

¹² Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

Capitolo 2: Politica del personale

Sezione 1: Principio

Art. 4

¹ Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca si adoperano per:

- a. una politica del personale progressista e sociale;
- b. condizioni di lavoro allettanti e competitive a livello nazionale e internazionale;
- c. un impiego adeguato, economico e socialmente responsabile dei loro collaboratori;
- d. l'assunzione e il promovimento di collaboratori adeguati.

² La politica del personale tiene conto degli obiettivi dell'insegnamento, della ricerca e dei servizi così come definiti nella legislazione sui PF. Si ispira alla politica del personale del Consiglio federale, nonché alla convenzione conclusa con le parti sociali.

³ I due PF e gli istituti di ricerca sono responsabili dell'applicazione della politica del personale. Adottano nel proprio settore le necessarie misure organizzative e del personale.

Sezione 2: Sviluppo del personale

Art. 5

Competenza

(art. 4 cpv. 2 lett. b LPers)

¹ I due PF e gli istituti di ricerca promuovono lo sviluppo di tutto il personale. Accrescono in questo modo la qualità delle loro prestazioni, ampliano la competenza tecnica dei collaboratori e ne migliorano la competitività sul mercato del lavoro.

² I collaboratori sono tenuti a perfezionarsi in base alle loro attitudini e alle esigenze del mercato del lavoro e ad aprirsi ai cambiamenti.

³ I due PF e gli istituti di ricerca partecipano in modo commisurato alle spese di perfezionamento del personale. I diritti e gli obblighi reciproci possono essere stabiliti in convenzioni sul perfezionamento.

Art. 6

Promovimento del corpo accademico intermedio

(art. 4 cpv. 2 lett. b LPers)

I due PF e gli istituti di ricerca stilano piani di carriera per gli assistenti, gli assistenti in capo e i collaboratori scientifici.

Art. 7 Colloquio di valutazione

(art. 4 cpv. 3 LPers)

¹ I superiori svolgono almeno una volta all'anno un colloquio di valutazione con i propri collaboratori. Quest'ultimo serve a tracciare un bilancio e a favorire il promovimento dei collaboratori, a valutare le loro prestazioni e a dar loro l'occasione di esprimersi circa il modo di agire dei superiori.

² Sono in particolare oggetto del colloquio:

- a. la definizione di obiettivi e la loro verifica;
- b. la situazione lavorativa;
- c. le possibilità e le misure di sviluppo;

d.¹³ l'avvio di misure appropriate concernenti la funzione o il rapporto di lavoro.

³ La prestazione dei collaboratori è valutata secondo criteri stabiliti.

⁴ I collaboratori si esprimono sul modo di agire dei superiori. I loro riscontri servono ai superiori per lo sviluppo dell'unità organizzativa.

⁵ ...¹⁴

Art. 8 Sviluppo delle capacità gestionali

(art. 4 cpv. 2 lett. c LPers)

I due PF e gli istituti di ricerca elaborano programmi mirati allo sviluppo delle capacità gestionali. Questi ultimi hanno per scopo di permettere ai collaboratori idonei l'accesso a funzioni direttive e di promuovere le capacità gestionali a tutti i livelli, in particolare nei settori dell'insegnamento, della ricerca e dei servizi.

Art. 9 Protezione della personalità

(art. 4 cpv. 2 lett. g LPers)

¹ I due PF e gli istituti di ricerca provvedono a creare un clima di rispetto e di fiducia scevro da qualsiasi discriminazione.

² Mediante misure adeguate e indipendentemente dalle persone da cui queste emanano, impediscono attentati inammissibili alla personalità dei singoli collaboratori, quali in particolare:

- a. il rilevamento sistematico di dati riguardanti le prestazioni individuali all'insaputa degli interessati;
- b. la perpetrazione o la tolleranza di aggressioni o atti lesivi della dignità personale e professionale.

³ I due PF e gli istituti di ricerca designano un servizio incaricato di offrire consulenza e sostegno ai collaboratori che si sentono sfavoriti o discriminati. Nell'adempimento dei propri compiti, tale servizio non è vincolato da direttive.

¹³ Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

¹⁴ Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

Art. 10 Parità di trattamento

(art. 4 cpv. 2 lett. d LPers)

¹ I due PF e gli istituti di ricerca prendono misure mirate per garantire pari opportunità e la parità di trattamento tra uomini e donne.

² Tutelano la dignità delle donne e dell'uomo sul posto di lavoro e prendono misure intese a far rispettare il divieto di discriminazione.

Art. 11 Altre misure

(art. 4 cpv. 2 lett. e, f, h-k, 32 lett. d LPers)

I due PF e gli istituti di ricerca prendono, ciascuno per il proprio settore, misure per:

- a. promuovere il plurilinguismo, l'equa rappresentanza delle comunità linguistiche e la comprensione tra le stesse;
- b. garantire pari opportunità ai disabili, segnatamente in materia di impiego e di integrazione;
- c. promuovere presso i collaboratori un comportamento rispettoso dell'ambiente, della salute e della sicurezza sul posto di lavoro;
- d. creare posti di tirocinio e di perfezionamento;
- e. creare condizioni di lavoro che consentano ai collaboratori di adempiere alle proprie responsabilità in ambito familiare e sociale;
- f. fornire un'informazione esaustiva e tempestiva ai collaboratori.

Sezione 3: Coordinamento e rapporti**Art. 12**

(art. 5 LPers)

¹ Il Consiglio dei PF coordina, nel quadro dei principi formulati nell'articolo 4, la politica del personale elaborata dai due PF e dagli istituti di ricerca.

² I due PF e gli istituti di ricerca verificano periodicamente il conseguimento degli obiettivi fissati nella LPers e nella presente ordinanza e ne fanno rapporto al Consiglio dei PF.

³ Il rapporto contiene in particolare indicazioni circa:

- a. la composizione del personale;
- b. i costi del personale;
- c. il grado di soddisfazione nel lavoro;
- d. l'esito dei colloqui di valutazione;
- e.¹⁵ l'applicazione del sistema salariale.

¹⁵ Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4795).

⁴ Il Consiglio dei PF valuta i rapporti e ne rende conto al Dipartimento federale dell'interno.

Sezione 4: Partecipazione e collaborazione con le parti sociali

Art. 13 (art. 33 LPers)

¹ Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca prendono tutte le misure atte a garantire la piena collaborazione con le parti sociali.

² Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca concludono periodicamente con le parti sociali una convenzione in merito alla reciproca cooperazione e agli obiettivi di politica del personale.

³ Le parti sociali possono chiedere, in virtù di tale convenzione, una revisione della presente ordinanza.

⁴ Presso i due PF e gli istituti di ricerca possono essere costituite commissioni del personale qualora ciò risponda al desiderio della maggioranza dei collaboratori.

Capitolo 3: Rapporto di lavoro

Sezione 1: Formazione, modifica e risoluzione

Art. 14 Messa a concorso (art. 7 LPers)

¹ I posti vacanti sono messi a concorso mediante pubblicazione in adeguati mezzi di comunicazione di massa.

² Quando un concorso interno garantisce una concorrenza sufficiente o non è pregiudicato l'equo accesso a un posto, si può eccezionalmente fare a meno di un concorso pubblico. I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano nel loro settore dettagli e la ripartizione delle competenze.

Art. 15 Condizioni di assunzione

L'assunzione è subordinata alle esigenze conformi al settore d'attività.

Art. 16 Contratto di lavoro (art. 8 LPers)

¹ Il rapporto di lavoro nasce al momento della firma del contratto di lavoro da parte del servizio competente e della persona che si intende assumere.

² Il contratto di lavoro disciplina almeno i seguenti punti:

- a. l'inizio e la durata del rapporto di lavoro;
- b. il settore lavorativo;
- c. il periodo di prova;

- d. il grado d'occupazione;
- e. lo stipendio e la forma di versamento dello stipendio;
- f. la previdenza professionale;
- g. i termini di disdetta.

³ Oltre al contratto di lavoro i collaboratori ricevono un elenco degli obblighi.

Art. 17 Modifica del contratto di lavoro
(art. 13 LPers)

¹ Ogni modifica del contratto di lavoro necessita della forma scritta.

² In caso di modifiche del contratto, ci si sforza in linea di principio di addivenire a soluzioni consensuali. Se il collaboratore si oppone alla modifica del contratto, quest'ultima può essere intrapresa solo per via di disdetta ai sensi dell'articolo 12 LPers.

Art. 18 Periodo di prova
(art. 8 cpv. 2 LPers)

¹ Il periodo di prova è, di regola, di tre mesi per tutti i rapporti di lavoro. In casi fondati, può essere prolungato fino a un massimo di sei mesi.

² In caso di cambiamento di posto all'interno del settore dei PF o di rapporti di lavoro di durata determinata, il periodo di prova può essere ridotto o soppresso.

Art. 19 Rapporti di lavoro di durata determinata
(art. 9 LPers)

¹ Il rapporto di lavoro è, di regola, di durata indeterminata.

² I rapporti di lavoro di durata determinata concernono:

- a. gli assistenti;
- b. gli assistenti in capo;
- c. gli assistenti ausiliari;
- d. i collaboratori scientifici impiegati nell'insegnamento e in progetti di ricerca;
- e. i collaboratori impiegati per compiti infrastrutturali di durata limitata.

³ I rapporti di lavoro di durata determinata non possono essere conclusi allo scopo di eludere le disposizioni relative alla protezione contro la disdetta di cui all'articolo 14 LPers.

Art. 20 Durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato
(art. 9 LPers)

¹ I rapporti di lavoro di durata determinata si tramutano in rapporti di lavoro di durata indeterminata conformemente alle disposizioni dell'articolo 9 capoverso 2 LPers.

² Gli assistenti sono impiegati per un periodo di sei anni al massimo.

³ Gli assistenti in capo sono impiegati per un periodo di sei anni al massimo.

⁴ I collaboratori scientifici impegnati nell'insegnamento, in progetti di ricerca e in progetti scientifici di ampia portata possono essere impiegati nel complesso per un periodo di nove anni al massimo.¹⁶

⁵ ...¹⁷

⁶ I rapporti di lavoro di durata determinata che contemplano unicamente compiti infrastrutturali non possono superare nel complesso una durata di cinque anni.

⁷ I collaboratori che sono impiegati a tempo determinato per più di cinque anni elaborano insieme ai loro diretti superiori un piano di carriera scritto al più tardi dopo quattro anni. Quest'ultimo viene riesaminato al più tardi dopo tre anni.

Sezione 2: Ristrutturazioni

Art. 21 Misure in caso di ristrutturazioni (art. 12, 19, 31 e 33 LPers)

¹ I due PF e gli istituti di ricerca procedono a ristrutturazioni socialmente sostenibili. I collaboratori contribuiscono alla realizzazione e alla buona riuscita delle ristrutturazioni, segnatamente mediante la collaborazione attiva alle misure e lo sviluppo dell'iniziativa individuale.

² Hanno priorità rispetto al licenziamento:

- a. il mantenimento in servizio dei collaboratori mediante misure di riorganizzazione del tempo di lavoro;
- b. la mutazione dei collaboratori a un altro posto adeguato all'interno del settore dei PF;
- c. il collocamento in posti adeguati al di fuori del settore dei PF;
- d. la riqualificazione e il perfezionamento professionale;
- e. il pensionamento anticipato.

³ I due PF e gli istituti di ricerca informano i loro collaboratori e le parti sociali in modo trasparente, esaustivo e tempestivo.

⁴ Il Consiglio dei PF è competente per l'elaborazione e la firma del piano sociale con le associazioni del personale.

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3301).

¹⁷ Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3301).

Art. 22 Prestazioni in caso di pensionamento anticipato

(art. 31 cpv. 5 LPers)

¹ Nel quadro di ristrutturazioni, i collaboratori possono essere pensionati anticipatamente al più presto a 55 anni compiuti, a condizione che non abbiano rifiutato un altro posto di lavoro adeguato.

² È condizione indispensabile al pensionamento anticipato che:

- a. il posto sia soppresso; o
- b. l'ambito lavorativo del collaboratore sia stato modificato in modo tale da rendere il posto inadeguato; o
- c. il posto sia soppresso nel quadro di un'azione di solidarietà a favore di collaboratori più giovani.

³ Al collaboratore pensionato anticipatamente viene corrisposta una pensione di vecchiaia e una pensione transitoria conformemente all'articolo 5 capoversi 1, 2 e 6 della legge federale del 23 giugno 2000¹⁸ sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge sulla CPC). È determinante ai fini del calcolo della pensione la durata assicurativa fino all'età di pensionamento regolamentare. La pensione transitoria non deve essere rimborsata al raggiungimento dell'età di pensionamento.

⁴ I due PF e gli istituti di ricerca versano alla Cassa pensioni della Confederazione le lacune di copertura derivanti dal pensionamento anticipato.

Art. 23 Prestazioni supplementari del datore di lavoro

(art. 31 cpv. 3 e 5 LPers)

Per evitare situazioni difficili, i due PF e gli istituti di ricerca possono fornire altre prestazioni.

Capitolo 4: Prestazioni**Sezione 1: Stipendio e supplementi****Art. 24¹⁹****Art. 25²⁰** Classificazione della funzione

(art. 15 LPers)

¹ Al momento della costituzione del rapporto di lavoro o in caso di cambiamento della funzione, il servizio competente di cui all'articolo 2 capoversi 1–3 definisce in quale livello di funzione della griglia delle funzioni riportata nell'allegato 1 rientra il

¹⁸ RS 172.222.0

¹⁹ Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

posto del collaboratore. Per la classificazione tiene conto del profilo dei requisiti della funzione.

² I collaboratori che non sono d'accordo con la classificazione possono adire la commissione paritetica di riesame delle valutazioni delle funzioni nel settore dei PF.

Art. 26²¹ Stipendio iniziale
(art. 15 LPers)

¹ Il servizio competente di cui all'articolo 2 capoversi 1–3 fissa lo stipendio iniziale in base alla scala salariale riportata nell'allegato 2 entro l'importo minimo e quello massimo previsto per il relativo livello di funzione.

² Nella fissazione dello stipendio iniziale si tiene adeguatamente conto dell'esperienza e del mercato del lavoro.

³ Su proposta del PF o dell'istituto di ricerca competente, il Consiglio dei PF può:

- a. escludere categorie di collaboratori di cui all'articolo 19 capoverso 2 dai capoversi 1 e 2 se uno degli obiettivi principali dell'assunzione è la formazione; in questo caso lo stipendio iniziale è fissato in base all'articolo 35 capoverso 1;
- b. concedere in singoli casi stipendi fino al 10 per cento superiori all'importo massimo del relativo livello di funzione per reclutare o mantenere al proprio servizio collaboratori particolarmente qualificati.

Art. 27²² Evoluzione dello stipendio
(art. 4 cpv. 3 e art. 15 LPers)

¹ L'evoluzione dello stipendio poggia, nei limiti consentiti dalle risorse disponibili, su una valutazione annuale delle prestazioni e sull'esperienza.

² Le prestazioni dei collaboratori sono valutate nel modo seguente:

- a. valutazione A: supera nettamente le esigenze;
- b. valutazione B: supera le esigenze;
- c. valutazione C: adempie le esigenze;
- d. valutazione D: adempie gran parte delle esigenze;
- e. valutazione E: adempie parte delle esigenze;
- f. valutazione N: non adempie le esigenze.

³ Se è inferiore allo stipendio corrispondente alla prestazione attuale del collaboratore, lo stipendio individuale è aumentato nei limiti consentiti dalle risorse disponibili. Se è superiore, rimane invariato.

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4795).

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4795).

⁴ In caso di prestazioni corrispondenti alla valutazione N si applica l'articolo 7 capoverso 2 lettera d.

⁵ Su proposta del PF o dell'istituto di ricerca competente, il Consiglio dei PF può:

- a. prevedere per determinati gruppi di funzioni un sistema di bonus basato sulla valutazione delle prestazioni; l'importo massimo del rispettivo livello di funzione non può essere superato;
- b. escludere categorie di collaboratori di cui all'articolo 19 capoverso 2 dai capoversi 1-3 se uno degli obiettivi principali dell'assunzione è la formazione; in questo caso per l'evoluzione salariale si applica l'articolo 35 capoverso 1.

⁶ I due PF e gli istituti di ricerca designano un organo interno che i dipendenti possono adire in caso di divergenze sulla valutazione delle prestazioni.

Art. 28²³ Adeguamento della scala salariale

(art. 16 LPers)

¹ Il Consiglio dei PF esamina annualmente, insieme alle parti sociali, gli importi e i livelli della scala salariale di cui all'allegato 2 e, se del caso, li adegua nei limiti consentiti dalle risorse disponibili.

² Per l'adeguamento della scala salariale si tiene conto, in particolare, del mercato del lavoro e del rincaro.

Art. 29²⁴ Indennità di funzione

(art. 15 LPers)

¹ In caso di incarichi provvisori che comportano particolari esigenze o sollecitazioni che non giustificano tuttavia il passaggio a un livello di funzione superiore, è possibile corrispondere un'indennità di funzione.

² L'importo dell'indennità si conforma al livello di funzione cui corrisponde la particolare esigenza o sollecitazione richiesta.

Art. 30²⁵ Premi speciali

(art. 15 LPers)

¹ A singoli collaboratori o a gruppi di lavoro che forniscono prestazioni eccezionali possono essere versati premi speciali.

² I premi speciali sono corrisposti in denaro o in natura.

³ Il valore dei premi speciali non può essere superiore al 10 per cento dell'importo massimo del livello di funzione di cui all'allegato 2.

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4795).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4795).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4795).

Art. 31²⁶ Indennità temporanea in funzione del mercato del lavoro

Per tenere conto di condizioni speciali sul mercato del lavoro, il Consiglio dei PF può fissare, per determinate funzioni, un'indennità temporanea in funzione del mercato del lavoro non superiore al 10 per cento dell'importo massimo previsto per il relativo livello di funzione.

Art. 32²⁷**Art. 33** Indennità
(art. 15 LPers)

Possono essere versate indennità per:

- a. lavoro domenicale e notturno;
- b. lavoro a turni e servizio di picchetto.

Art. 34²⁸ Occupazione a tempo parziale
(art. 15 LPers)

Fatto salvo l'articolo 41, lo stipendio e le indennità dei collaboratori impiegati a tempo parziale corrispondono al tasso di occupazione.

Art. 35 Disposizioni speciali

¹ Qualora non fosse possibile definire il livello di una funzione conformemente all'articolo 25, è consentito versare uno stipendio forfetario. L'ammontare dello stipendio forfetario deve essere conforme alle norme dei finanziatori e alla percentuale del tempo di lavoro effettivamente dedicato all'istituto.²⁹

² In caso di occupazione irregolare è possibile stabilire stipendi giornalieri o orari.

Sezione 2: Prestazioni sociali**Art. 36** Diritto allo stipendio in caso di malattia o infortunio
(art. 29 LPers)

¹ In caso di impedimento al lavoro dovuto a malattia o infortunio, i collaboratori hanno diritto al versamento del salario fino a un massimo del 100 per cento dello stipendio totale per un periodo non superiore a 730 giorni. Sono conteggiate le prestazioni di assicurazioni.

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4795).

²⁷ Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4795).

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4795).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4795).

² Il diritto allo stipendio può essere ridotto qualora un collaboratore abbia contratto una malattia o sia incorso in un infortunio intenzionalmente o per grave negligenza, si sia esposto consapevolmente a un pericolo fuori dall'ordinario o si sia avventurato in un'impresa rischiosa.

³ I due PF e gli istituti di ricerca possono concludere assicurazioni per il loro personale al fine di coprire il proprio rischio finanziario. Possono accollarne i costi ai collaboratori nella misura in cui questi approfittino dell'assicurazione in quanto privati.

⁴ Per valutare la capacità lavorativa può essere ordinata una visita di controllo presso un medico di fiducia.

Art. 37 Diritto allo stipendio in caso di gravidanza, maternità e adozione
(art. 29 cpv. 1 LPers)

¹ In caso di maternità, le collaboratrici hanno diritto a un congedo pagato allo stipendio totale per un periodo di quattro mesi.

² Se lo desidera, la collaboratrice può sospendere il lavoro al più presto un mese prima della data prevista per la nascita.

³ La metà del congedo di maternità può, previo accordo con il servizio competente, essere compensata con una riduzione autonomamente scelta del grado d'occupazione convenuto per contratto. Se anche il padre lavora nel settore dei PF, i genitori possono suddividersi tale congedo a loro discrezione.

⁴ Per la presa a carico di bambini fino a sei anni d'età e di bambini disabili in vista di un'adozione, si ha diritto ad un congedo pagato allo stipendio totale per un periodo di due mesi. Il capoverso 3 è applicabile per analogia.

Art. 38 Diritto allo stipendio in caso di servizio militare, servizio
di protezione civile e servizio civile sostitutivo
(art. 29 cpv. 1 LPers)

¹ In caso di congedo per servizio militare e servizio di protezione civile svizzeri obbligatori e per la durata del servizio civile sostitutivo, gli astretti al servizio hanno diritto alla totalità dello stipendio.

² In caso di servizio volontario lo stipendio può essere pagato per al massimo 10 giorni di lavoro all'anno.

³ Le indennità per perdita di guadagno previste dalla legge in caso di servizi di cui ai capoversi 1 e 2 spettano ai due PF e agli istituti di ricerca.

⁴ Gli assegni sociali sono versati senza riduzioni.

Art. 39 Prestazioni in caso di infortunio professionale

(art. 29 cpv. 1 LPers)

¹ In caso di invalidità dovuta a infortunio professionale o ad altra malattia professionale equivalente si ha diritto:³⁰

- a. al 100 per cento dello stipendio determinante in caso di incapacità lavorativa totale fino al decesso;
- b. alla quota corrispondente al grado di invalidità ai sensi della legge federale del 20 marzo 1981³¹ sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) in caso di incapacità lavorativa parziale.

² ...³²

³ Sono computate le prestazioni assicurative.

Art. 40 Diritto allo stipendio in caso di decesso

(art. 29 cpv. 2 LPers)

In caso di decesso di un collaboratore, i superstiti il cui mantenimento era provatamente a carico del defunto ricevono un importo pari a un sesto del salario annuo insieme ai corrispondenti assegni di custodia.

Art. 41³³ Assegni di custodia

(art. 31 cpv. 1-3 LPers)

¹ I collaboratori hanno diritto a un assegno di custodia secondo l'allegato 4 per ogni figlio di cui hanno la custodia e con il quale esiste un rapporto di filiazione ai sensi dell'articolo 252 del Codice civile³⁴. Figliastri e affiliati che dipendono finanziariamente da un collaboratore sono equiparati ai figli di quest'ultimo.

² L'assegno è versato fino al compimento del 18° anno di età del figlio. Per i figli in formazione è versato al massimo fino al compimento del 25° anno di età.

³ La metà dell'assegno di cui all'allegato 4 può essere versata:

- a. al coniuge che a causa di una malattia grave è permanentemente inabile all'esercizio di un'attività lucrativa;
- b. ai parenti prossimi nei confronti dei quali il collaboratore adempie obblighi di assistenza per ordine dell'autorità.

⁴ A partire da un tasso di occupazione del 50 per cento è versato l'intero assegno, in caso di un tasso di occupazione inferiore è versata la metà dell'assegno.

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3301).

RS **832.20**

³² Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3301).

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4795).

³⁴ RS **210**

⁵ Se il collaboratore riceve da altri un assegno familiare, per figli o per custodia, l'assegno per figli ai sensi del presente articolo è versato unicamente nella misura in cui, sommato agli altri assegni esigibili, non superi l'importo di cui all'allegato 4.

⁶ L'assegno è adeguato al rincaro.

Art. 42 Previdenza professionale

¹ I collaboratori del settore dei PF sono assicurati presso la Cassa pensioni della Confederazione conformemente alle disposizioni della legge sulla CPC³⁵.

² Lo stipendio determinante ai fini dell'assicurazione secondo l'articolo 4 della legge sulla CPC è pari allo stipendio di cui all'articolo 24 inclusa l'indennità di residenza.

³ Il personale del settore dei PF è assicurato conformemente alle disposizioni dell'ordinanza del 25 aprile 2001³⁶ concernente l'assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione (OCPC 1) nel primato delle prestazioni e se del caso conformemente alle disposizioni dell'ordinanza del 25 aprile 2001³⁷ concernente l'assicurazione nel piano integrativo della Cassa pensioni della Confederazione (OCPC 2) nel primato dei contributi.

⁴ I collaboratori impiegati a tempo determinato ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2 possono essere assicurati nel primato dei contributi conformemente alle disposizioni dell'OCPC 2. L'assegnazione al piano assicurativo deve essere disciplinata nel contratto di lavoro.

⁵ Per il resto si applicano le disposizioni della Cassa pensioni della Confederazione.

Sezione 3: Altre prestazioni

Art. 43 Equipaggiamento (art. 18 cpv. 1 LPers)

¹ I servizi competenti dotano i collaboratori nonché gli apprendisti e i tirocinanti del materiale e degli indumenti protettivi necessari.

² D'intesa con il servizio competente, i collaboratori possono usare apparecchi, materiale e indumenti protettivi propri. Può essere concordata a tale effetto un'apposita indennità.

³ D'intesa con il servizio competente, la prestazione di lavoro può essere assolta a casa. Sono rimborsati i costi di infrastruttura.

Art. 44 Spese (art. 18 cpv. 2 LPers)

¹ I collaboratori hanno diritto al rimborso delle spese cagionate dalla loro attività professionale.

³⁵ RS 172.222.0

³⁶ RS 172.222.034.1

³⁷ RS 172.222.034.2

² Il Consiglio dei PF stabilisce i principi relativi al rimborso di pasti, pernottamenti, trasporti, accoglienza di ospiti e altre spese.

³ Le spese sono rimborsate secondo i criteri dell'adeguatezza, dell'economicità, del tempo impiegato e dell'ecologia.

Art. 45 Premi di fedeltà
(art. 32 lett. b LPers)

¹ Dopo il 10° e il 15° anno di impiego è corrisposto un premio di fedeltà consistente in metà mese di congedo pagato o in metà mese di stipendio. Dopo il 20° anno di impiego è corrisposto un premio di fedeltà consistente in un mese di congedo pagato o in un mese di stipendio.

² In caso di rapporti di lavoro di durata indeterminata, dopo il 5° anno di impiego è corrisposto un premio di fedeltà consistente in una settimana di congedo pagato.

Art. 46 Servizi particolari
(art. 32 lett. e e g LPers)

Per mantenersi attrattivi sul mercato del lavoro, i due PF e gli istituti di ricerca possono offrire servizi particolari quali:

- a. offerte in materia di custodia dei figli a complemento di quella assunta dalla famiglia;
- b. la gestione di ristoranti per il personale, di locali di ristoro e di altre infrastrutture ricreative;
- c. riduzioni di prezzo su prestazioni e prodotti.

Art. 47 Servizio medico

I due PF e gli istituti di ricerca si avvalgono delle prestazioni di un servizio medico per chiarimenti d'ordine medico e misure di medicina del lavoro.

Art. 48 Spese processuali e ripetibili
(art. 18 cpv. 2 LPers)

¹ Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca rimborsano le spese processuali e le spese ripetibili ai collaboratori che in virtù della loro attività professionale sono coinvolti o intentano legittimamente un procedimento civile, amministrativo o penale se:

- a. il settore dei PF ha un interesse nel procedimento; o
- b. i collaboratori non hanno commesso l'atto per grave negligenza o intenzionalmente.

² Fintanto che la sentenza non è pronunciata vengono fornite unicamente garanzie relative ai costi.

Art. 49 Indennità di uscita

(art. 19 cpv. 2 e 5 LPers)

¹ In caso di disdetta del rapporto di lavoro senza colpa da parte del collaboratore interessato, quest'ultimo riceve un'indennità di uscita se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

- a. il rapporto di lavoro presso un datore di lavoro di cui all'articolo 3 LPers è durato ininterrottamente almeno 20 anni;
- b. il collaboratore ha compiuto il 50° anno di età;
- c. il collaboratore espleta una funzione specializzata;
- d. la risoluzione del contratto di lavoro si rivela nulla.

² L'indennità di uscita è pari al massimo a due stipendi annui.

³ Non è corrisposta alcuna indennità di uscita:

- a. in caso di reimpiego presso un datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 LPers. È fatto salvo l'articolo 19 capoverso 4 LPers;
- b. se la persona interessata riceve una rendita di invalidità o di vecchiaia ai sensi della legge sulla CPC³⁸;
- c. in caso di cessazione del rapporto di lavoro secondo l'articolo 29 LPers.

⁴ I collaboratori che entro due anni ritrovano impiego presso un datore di lavoro di cui all'articolo 3 LPers sono tenuti a rifondere proporzionalmente l'indennità di uscita.

Sezione 4: Vacanze e congedi**Art. 50** Giorni festivi

Durante i giorni festivi abituali nel luogo di servizio non si lavora.

Art. 51 Vacanze

(art. 17 LPers)

¹ I collaboratori hanno diritto a cinque settimane di vacanza per anno civile.

² Il diritto alle vacanze è di sei settimane al compimento del 50° anno di età.

³ I giovani di età inferiore a 20 anni hanno diritto a sei settimane di vacanza.

⁴ I superiori concordano con i collaboratori il periodo delle vacanze in base alle esigenze di servizio.

⁵ Le vacanze devono per principio essere prese nell'anno civile in cui sorge il diritto alle stesse. In considerazione degli interessi del servizio e d'intesa con il superiore è possibile concordare una deroga a tale principio.

³⁸ RS 172.222.0

⁶ Le vacanze non effettuate possono essere pagate in contanti solo al termine del rapporto di lavoro.

⁷ In caso di assenze per servizio militare, servizio di protezione civile, servizio civile, infortunio o malattia di durata superiore a 3 mesi entro uno stesso anno civile, il diritto annuale alle vacanze è ridotto di $\frac{1}{12}$ per ogni mese di assenza supplementare. In caso di congedo non pagato, il diritto alle vacanze è ridotto a partire dal secondo mese.

⁸ Per gli impiegati a tempo parziale, il diritto alle vacanze è commisurato al grado d'occupazione.

Art. 52 Congedi
(art. 17 LPers)

¹ In casi particolari e dietro richiesta motivata, è possibile accordare ai collaboratori un congedo pagato, parzialmente pagato o non pagato a condizione che ciò non pregiudichi oltre il dovuto il normale andamento del lavoro. Il tempo di lavoro pagato è commisurato al pertinente grado d'occupazione.

² Sono computati come tempo di lavoro:

- | | | |
|----|---|---|
| a. | per il proprio matrimonio | 6 giorni |
| b. | per il matrimonio di parenti | 1 giorno |
| c. | per parto | 2 giorni |
| d. | per la cura di malati all'interno della propria economia domestica, a condizione che non vi siano altre possibilità di custodia | fino a 5 giorni per anno civile |
| e. | per il disbrigo di questioni scolastiche importanti e di consultazioni mediche che riguardano minori sotto i 16 anni da parte di adulti con compiti educativi | fino a 5 giorni per anno civile |
| f. | per trasloco | 1 giorno per anno civile |
| g. | per la conduzione e l'accompagnamento di corsi di Gioventù e Sport | fino a 5 giorni per anno civile |
| h. | per il reclutamento, l'ispezione e la consegna dell'equipaggiamento | 1 giorno per anno civile |
| i. | per interventi ed esercitazioni del corpo pompieri | il tempo necessario |
| j. | per il decesso di un familiare appartenente alla propria economia domestica | 3 giorni |
| k. | per il decesso di un familiare non appartenente alla propria economia domestica | 1-3 giorni secondo l'impegno |
| l. | per la partecipazione alle esequie di un collega di lavoro | il tempo necessario, ma al massimo $\frac{1}{2}$ giornata |

- | | | |
|----|---|---|
| m. | per la partecipazione a manifestazioni culturali organizzate da sindacati | 6 giorni
su 2 anni civili |
| n. | per attività in associazioni del personale della Confederazione | fino a 40 giorni
previa intesa con
le parti sociali |
| o. | per l'esercizio di incarichi pubblici | fino a 15 giorni
per anno civile. |

³ Le assenze pianificabili sono considerate tempo di lavoro solo se l'attività in questione non può essere svolta nel tempo non lavorativo o nel quadro del tempo flessibile. Fra queste rientrano le visite mediche, le terapie, la citazione da parte di un'autorità per faccende non private.

⁴ Per il disbrigo di faccende private non è accordato alcun congedo pagato.

⁵ Possono essere accordati congedi non pagati nel quadro delle possibilità aziendali e organizzative. La loro durata non deve di norma superare un anno. In caso di congedo non pagato di durata superiore a un mese, il contributo del datore di lavoro di cui all'articolo 6 della legge sulla CPC³⁹ è a carico della persona in congedo. Per il resto si applicano le disposizioni della Cassa pensioni della Confederazione PUBBLICA.⁴⁰

Capitolo 5: Obblighi

Art. 53 Adempimento dei compiti

I collaboratori sono tenuti ad adempiere in modo competente e responsabile i compiti stabiliti nel contratto di lavoro, ad attenersi alle direttive del servizio e agli ordini dei superiori e a comportarsi in modo cooperativo e leale nei confronti dei colleghi.

Art. 54 Tempo di lavoro

(art. 17 LPers)

¹ Il tempo di lavoro settimanale medio è di 41 ore per i collaboratori impiegati a tempo pieno. Per i collaboratori impiegati a tempo parziale è pari al grado d'occupazione convenuto.

² I servizi responsabili possono concordare con i collaboratori o i rappresentanti del personale una specifica organizzazione del tempo di lavoro.

³ In caso di viaggi di servizio in Svizzera, i tempi di trasferta contano come tempo di lavoro. In caso di viaggi di servizio all'estero è computato il tempo di lavoro convenuto.

³⁹ RS 172.222.0

⁴⁰ Per. introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

⁴ Durante la pausa di mezzogiorno il lavoro deve essere interrotto per almeno 30 minuti. Valgono per contro come tempo di lavoro una pausa di 15 minuti ciascuna nel corso della mattinata e nel corso del pomeriggio.

⁵ I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano il lavoro a turni e il servizio di picchetto d'intesa con i rappresentanti del personale.

Art. 55 Ore supplementari e lavoro straordinario

(art. 17 LPers)

¹ In caso di carico di lavoro inconsueto o di lavoro urgente, il servizio competente può, entro un lasso di tempo adeguato, ordinare o consentire di effettuare ore supplementari o lavoro straordinario. Il servizio competente pianifica con i collaboratori la soppressione delle ore supplementari o del lavoro straordinario ordinati o consentiti.

² Sono ore supplementari le ore di lavoro prestate che superano il tempo di lavoro settimanale stabilito per gli impiegati a tempo pieno o a tempo parziale, ma che non oltrepassano il tempo massimo di lavoro di 45 ore alla settimana previsto per legge. È considerato straordinario il tempo di lavoro che supera il tempo massimo di lavoro di 45 ore alla settimana previsto per legge. All'anno possono essere prestate al massimo 170 ore di lavoro straordinario.

³ Le ore supplementari e il lavoro straordinario vanno compensati con tempo libero della medesima durata.

⁴ Se le ore supplementari non possono essere compensate, il datore di lavoro versa lo stipendio normale senza supplemento. Il lavoro straordinario che non può essere compensato è rimborsato con un supplemento del 25 per cento o del 50 per cento per le domeniche e i giorni festivi.

⁵ I due PF e gli istituti di ricerca provvedono affinché siano pagate al massimo 100 ore supplementari o di lavoro straordinario per anno civile e a che vengano riportate all'anno civile seguente al massimo 100 ore.

⁶ Il pagamento delle ore supplementari e del lavoro straordinario può essere escluso nel contratto di lavoro dei quadri.

Art. 56 Occupazioni al di fuori del rapporto di lavoro

(art. 23 LPers)

¹ Le attività e gli incarichi pubblici che i collaboratori esercitano al di fuori del rapporto di lavoro con un PF o un istituto di ricerca richiedono un'autorizzazione da parte del servizio competente quando esiste la possibilità di un conflitto di interessi con gli interessi lavorativi o quando ciò comprometta l'adempimento dei compiti.

² I collaboratori informano i propri superiori in caso di dubbio.

Art. 57 Segreto professionale, di affari e d'ufficio

(art. 22 LPers)

¹ I collaboratori sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo su questioni professionale e di affari che per loro natura o per prescrizione particolare devono essere mantenute segrete.

² L'obbligo di serbare il segreto permane anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

³ Se chiamati a rispondere in qualità di parti, testimoni o periti in interrogatori o procedimenti giudiziari su constatazioni fatte nell'esercizio del loro mandato o nell'adempimento della propria funzione e che si riferiscono a compiti lavorativi, i collaboratori possono esprimersi solo se ne hanno ricevuto l'autorizzazione del servizio competente.

Capitolo 5a: Violazione degli obblighi professionali⁴¹**Art. 58** Inchiesta amministrativa⁴²

(Art. 25 LPers)

¹ Un'inchiesta amministrativa è avviata dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 quando occorre accertare se sussiste un fatto che esige un intervento d'ufficio per salvaguardare l'interesse pubblico. L'inchiesta può essere affidata a persone esterne al settore dei PF.⁴³

² L'inchiesta amministrativa non è diretta contro una persona determinata.⁴⁴

³ e ⁴ ...⁴⁵

Art. 58a⁴⁶ Inchiesta disciplinare

(Art. 25 LPers)

¹ L'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 apre l'inchiesta disciplinare. Inoltre designa la persona incaricata di svolgerla. L'inchiesta può essere affidata a persone esterne al settore dei PF.

² Con la cessazione del rapporto di lavoro termina anche l'inchiesta disciplinare.

⁴¹ Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3301).

⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3301).

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3301).

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3301).

⁴⁵ Abrogati dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3301).

⁴⁶ Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3301).

³ Se non sussiste alcun motivo di disdetta ai sensi dell'articolo 12 LPers, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 può, sulla base dell'esito dell'inchiesta, disporre le seguenti misure:

- a. in caso di violazione degli obblighi per negligenza: avvertimento, ammonizione o modifica dell'ambito d'attività;
- b. in caso di violazione degli obblighi intenzionale o per negligenza grave: oltre alle misure di cui alla lettera a, la riduzione dello stipendio fino al 10 per cento durante un anno al massimo, la modifica della durata del lavoro o il cambiamento del luogo di lavoro.

⁴ Se lo stesso fatto conduce a un'inchiesta disciplinare e a un procedimento penale, la decisione in merito a misure può essere rinviata fino al termine del procedimento penale.

⁵ Trascorso un anno dalla scoperta della violazione degli obblighi professionali e al massimo tre anni dopo l'ultima violazione degli obblighi, non è più consentito ordinare alcuna misura. La prescrizione è sospesa finché dura il procedimento penale promosso per il medesimo fatto oppure finché non è stato deciso su rimedi di diritto esercitati in un'inchiesta disciplinare.

Art. 58^{b47} Trasmissione degli atti al Ministero pubblico della Confederazione
(Art. 25 LPers)

Se una violazione degli obblighi professionali adempie in pari tempo la fattispecie di un reato secondo il diritto penale federale o cantonale, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 trasmette gli atti, con i verbali degli interrogatori, al Ministero pubblico della Confederazione.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Sezione 1: Protezione di dati personali e relativi alla salute

(art. 27 nonché 28 cpv. 3 e 4 LPers)

Art. 59 Competenze

¹ I due PF e gli istituti di ricerca provvedono affinché siano osservate le disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992⁴⁸ sulla protezione dei dati (LPD) e dell'ordinanza del 14 giugno 1993⁴⁹ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD).

² I due PF e gli istituti di ricerca designano per il proprio settore i servizi competenti per il trattamento:

⁴⁷ Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3301).

⁴⁸ RS **235.1**

⁴⁹ RS **235.11**

- a. dei fascicoli generali relativi al personale;
- b. dei profili della personalità (art. 3 lett. d LPD);
- c. dei dati relativi a misure sociali;
- d. dei dati relativi a procedimenti esecutivi;
- e. dei dati relativi a procedimenti penali;
- f. dei dati relativi a procedimenti amministrativi.

³ Prima dell'introduzione o della modifica di un sistema o di una collezione di dati, sono consultati gli impiegati o le associazioni del personale che li rappresentano.

⁴ I due PF e gli istituti di ricerca notificano autonomamente per registrazione all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza⁵⁰ tutte le collezioni di dati prima che queste ultime siano rese operative (art. 11 LPD, art. 3 OLPD).

Art. 60 Principi in materia di trattamento

¹ I dati di cui all'articolo 59 capoverso 2 lettere c-f possono essere trattati solo nella misura in cui ve ne sia una necessità.

² I profili della personalità possono essere trattati solo se sono necessari ai fini dello sviluppo del personale e se le persone interessate vi hanno acconsentito per scritto.

³ Oltre ai dati di cui all'articolo 59 capoverso 2 lettere b-f, i dati personali degni di particolare protezione possono essere trattati solo in casi eccezionali se sono necessari ai fini dello sviluppo del personale e se le persone interessate vi hanno acconsentito per scritto.

⁴ I dati sono accessibili solo al servizio competente di cui all'articolo 59 capoverso 2. Le collezioni di dati manuali devono essere tenute sotto chiave.

⁵ Per la conservazione dei dati valgono i seguenti termini:

- a. per i fascicoli generali relativi al personale: dieci anni dopo la fine del rapporto di lavoro;
- b. per i fascicoli relativi al personale ausiliario: due anni dopo la fine del rapporto di lavoro;
- c. per i dati relativi a misure sociali e provvedimenti amministrativi, esecutivi e penali: cinque anni dopo l'applicazione della misura o del provvedimento;
- d. per profili della personalità: cinque anni dopo il rilevamento dei dati se la persona interessata non ha acconsentito per scritto a una durata di conservazione più lunga.

⁶ Decorso il termine di conservazione si procede conformemente agli articoli 21 e 22 LPD⁵¹. In singoli casi motivati il Consiglio dei PF può prolungare, dietro richiesta del servizio competente, i termini di cui al capoverso 3.

⁵⁰ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

⁵¹ RS 235.1

⁷ I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano le questioni di dettaglio relative al proprio personale. Stabiliscono le misure di sicurezza per le collezioni di dati elettroniche. Ad eccezione dei dati personali degni di particolare protezione di cui all'articolo 3 lettera c LPD e dei profili della personalità di cui all'articolo 3 lettera d LPD, è possibile prevedere l'accesso ai dati nella procedura di richiamo per:

- a. la Centrale di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti: dati necessari all'aggiornamento dei conti individuali;
- b. l'Amministrazione federale delle finanze: dati necessari all'ammortamento dei prestiti ipotecari che il personale ha contratto presso di essa;
- c. la Cassa pensioni della Confederazione: dati necessari all'aggiornamento dei conti individuali del personale;
- d. La Posta: dati necessari al versamento degli stipendi del personale.

Art. 61 Dati relativi alla salute

¹ I documenti medici contengono il questionario di assunzione, i rapporti e i certificati medici, nonché le valutazioni del servizio medico necessarie per valutare le attitudini dell'impiegato al momento dell'assunzione e durante il rapporto di lavoro. I documenti medici sono conservati presso il servizio medico conformemente all'articolo 47.

² I documenti medici sono costituiti su carta. Taluni dati, quali il nome dell'impiegato e la diagnosi, possono essere trattati in modo automatizzato ai fini della fatturazione o in vista del rilevamento di dati statistici.

³ Il sistema automatizzato di trattamento dei dati medici deve essere un sistema chiuso; non può essere allacciato a nessun altro sistema elettronico di trattamento dei dati.

⁴ Al servizio del personale è comunicata unicamente la valutazione del servizio medico. Il contenuto dei documenti medici è comunicato al servizio del personale o a terzi soltanto se l'impiegato interessato vi ha previamente acconsentito. Se l'impiegato non dà il suo consenso, il Consiglio dei PF può dare l'autorizzazione a comunicare dati relativi alla salute.

Sezione 2: Ricorsi

Art. 62⁵² Autorità interna di ricorso e procedura

(Art. 35 cpv. 1 LPers)

L'autorità interna di ricorso contro decisioni in prima istanza dei due PF e degli istituti di ricerca è la Commissione di ricorso dei PF.

⁵² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3301).

Art. 63 Prescrizione
(art. 34 LPers)

I termini di prescrizione per pretese derivanti dal rapporto di lavoro si conformano agli articoli 127 e 128 del Codice delle obbligazioni (CO)⁵³.

Sezione 3: Modifica e abrogazione di testi normativi

Art. 64 Abrogazione del diritto vigente

Sono abrogati:

1. l'ordinanza del 25 febbraio 1987⁵⁴ sui rapporti di servizio speciali nei Politecnici federali e negli istituti annessi;
2. l'ordinanza sugli assistenti dei PF del 23 gennaio 1991⁵⁵ sui rapporti di servizio degli assistenti dei Politecnici federali;
3. il regolamento del 14 novembre 1969⁵⁶ sull'assunzione di assistenti ausiliari presso i politecnici federali;
4. l'ordinanza del 31 marzo 1993⁵⁷ sulla nomina degli agenti nel settore dei PF.

Art. 65 Modifica del diritto vigente

Sono modificate le seguenti ordinanze:

1. Ordinanza sull'organizzazione del PFZ del 14 maggio 1998⁵⁸

Art. 4 cpv. 2 lett. f

...

2. Ordinanza sull'organizzazione del PFL del 23 settembre 1993⁵⁹

Art. 4 cpv. 2 lett. e

...

3. Ordinanza sull'organizzazione dell'IFADPA dell'11 novembre 1999⁶⁰

Art. 4 lett. a

...

⁵³ RS 220

⁵⁴ [RU 1987 812]

⁵⁵ [RU 1991 806]

⁵⁶ Non pubblicato nella RU.

⁵⁷ [RU 1994 2262]

⁵⁸ [RU 1999 1178 2694 2473, 2001 2447, 2002 4001, 2003 275. RU 2004 825]

⁵⁹ [RU 1993 2957, 2000 1159, 2001 1789 art. 65 n. 2. RU 2002 60 art. 18]

⁶⁰ [RU 2001 2553. RU 2004 4245]

4. *Ordinanza sull'organizzazione del FNP del 19 marzo 1998*⁶¹

Art. 3 cpv. 3

...

5. *Ordinanza sull'organizzazione del LPMR del 23 settembre 1993*⁶²

Art. 3 cpv. 3

...

6. *Ordinanza sull'organizzazione dell'IPS del 17 settembre 1998*⁶³

Art. 3 cpv. 3

...

Art. 4 cpv. 2

Abrogato

Sezione 3a:⁶⁴

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 29 giugno 2005

Art. 65a

¹ Gli stipendi attuali, compresa l'indennità di residenza, sono mantenuti e trasferiti nel nuovo sistema salariale.

² I collaboratori sono assegnati in base alla loro funzione a un livello di funzione e classificati in base alla loro esperienza entro la fascia salariale del relativo livello di funzione. L'esperienza è calcolata in base all'allegato 3; modalità di calcolo divergenti sono possibili soltanto nei casi in cui lo esiga la parità di trattamento giuridica.

³ Se lo stipendio percepito finora si situa al di sotto della fascia salariale di cui al capoverso 2, il nuovo stipendio è adeguato al limite inferiore di tale fascia.

⁴ I collaboratori sono informati per scritto sulla loro classificazione.

⁵ I due PF e gli istituti di ricerca applicano l'articolo 27 capoversi 1–3 al più tardi a partire dal 1° gennaio 2009. Fino all'entrata in vigore della nuova norma, la valutazione C funge da base per l'evoluzione dello stipendio.

⁶¹ [RU 1998 1786, 2001 1789 art. 65 n. 4. RU 2006 2399]

⁶² [RU 1993 2908, 2001 1789 art. 65 n. 5. RU 2002 1355 art. 6]

⁶³ [RU 1999 863, 2001 1789 art. 65 n. 6, 2002 2545. RU 2004 1797]

⁶⁴ Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

Sezione 4: Entrata in vigore**Art. 66**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

Allegato I⁶⁵
(art. 25 cpv. 1)

Griglia delle funzioni del settore dei PF

Codice	Funzioni	Livelli														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
101	Funzioni scientifiche															
101-06	Profilo di requisiti I															
102	102 Collaboratore scientifico e collaboratore scientifico superiore															
102-07	Profilo dei requisiti I															
102-08	Profilo dei requisiti II															
102-09	Profilo dei requisiti III															
102-10	Profilo dei requisiti IV															
103	103 Collaboratore scientifico con funzioni direttive (Senior Scientist/MER)															
103-10	Profilo dei requisiti I															
103-11	Profilo dei requisiti II															
103-12	Profilo dei requisiti III															
103-13	Profilo dei requisiti IV															
111	111 Responsabile di gruppo scientifico															
111-09	Profilo dei requisiti I															
111-10	Profilo dei requisiti II															
111-11	Profilo dei requisiti III															
112	112 Responsabile di unità scientifica															
112-11	Profilo dei requisiti I															
112-12	Profilo dei requisiti II															
112-13	Profilo dei requisiti III															
201/301	Funzioni di supporto															
201/301-01	201/301 Collaboratore del supporto															
201/301-02	Profilo dei requisiti I															
201/301-03	Profilo dei requisiti II															
201/301-04	Profilo dei requisiti III															
201/301-05	Profilo dei requisiti IV															
202/302	202/302 Addetto al supporto															
202/302-01	Profilo dei requisiti I															
202/302-02	Profilo dei requisiti II															
202/302-03	Profilo dei requisiti III															
202/302-04	Profilo dei requisiti IV															
203/303	203/303 Specialista del supporto I															
203/303-01	Profilo dei requisiti I															
203/303-02	Profilo dei requisiti II															
203/303-03	Profilo dei requisiti III															
203/303-04	Profilo dei requisiti IV															
204/304	204/304 Specialista del supporto II															
204/304-01	Profilo dei requisiti I															
204/304-02	Profilo dei requisiti II															
204/304-03	Profilo dei requisiti III															
204/304-04	Profilo dei requisiti IV															

65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

Codice	Funzioni	Livello														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	Responsabile di gruppo															
8011-04	Profilo dei requisiti I															
8012-05	Profilo dei requisiti II															
8013-06	Profilo dei requisiti III															
802	Responsabile di unità															
8021-06	Profilo dei requisiti I															
8022-07	Profilo dei requisiti II															
8023-08	Profilo dei requisiti III															
8024-09	Profilo dei requisiti IV															
803	Responsabile di settore															
8031-09	Profilo dei requisiti I															
8032-10	Profilo dei requisiti II															
8033-11	Profilo dei requisiti III															
8034-12	Profilo dei requisiti IV															
	Funzioni manageriali e di stato maggiore															
804	Specialista (con funzioni direttive)															
8041-11	Profilo dei requisiti I															
8042-12	Profilo dei requisiti II															
8043-13	Profilo dei requisiti III															
8044-14	Profilo dei requisiti IV															
805	Funzioni direttive (con consulenza strategica allo stato maggiore)															
8051-11	Profilo dei requisiti I															
8052-12	Profilo dei requisiti II															
8053-13	Profilo dei requisiti III															
8054-14	Profilo dei requisiti IV															
806	Funzioni direttive (diversi settori)															
8061-13	Profilo dei requisiti III															
8062-14	Profilo dei requisiti III															
8063-15	Profilo dei requisiti III															

Scala salariale del settore dei PF 2007

Linea di valutazione «A»

Anni di esperienza	Livello di funzione														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	55 467	60 042	65 026	70 455	76 373	82 980	90 531	99 358	109 889	123 022	139 998	162 608	193 504	236 752	
1	56 576	61 242	66 327	71 864	77 901	84 640	92 341	101 345	112 087	125 482	142 798	165 861	197 374	241 487	
2	57 685	62 443	67 627	73 273	79 428	86 299	94 152	103 333	114 285	127 943	145 598	169 113	201 244	246 222	
3	58 795	63 644	68 928	74 683	80 956	87 959	95 963	105 320	116 483	130 403	148 398	172 365	205 114	250 957	
4	59 904	64 845	70 228	76 092	82 483	89 619	97 773	107 307	118 681	132 864	151 198	175 617	208 984	255 692	
5	61 013	66 046	71 529	77 501	84 011	91 278	99 584	109 294	120 878	135 324	153 998	178 869	212 854	260 427	
6	61 845	66 946	72 504	78 558	85 156	92 523	100 942	110 784	122 527	137 169	156 098	181 308	215 757	263 978	
7	62 677	67 847	73 480	79 614	86 302	93 768	102 300	112 275	124 175	139 015	158 198	183 748	218 659	267 530	
8	63 509	68 748	74 455	80 671	87 447	95 012	103 658	113 765	125 823	140 860	160 298	186 187	221 562	271 081	
9	64 341	69 648	75 430	81 728	88 593	96 257	105 016	115 256	127 472	142 705	162 398	188 626	224 464	274 632	
10	65 173	70 549	76 406	82 785	89 739	97 502	106 374	116 746	129 120	144 551	164 498	191 065	227 367	278 183	
11	65 728	71 149	77 056	83 490	90 502	98 331	107 279	117 740	130 219	145 781	165 898	192 691	229 302	280 551	
12	66 283	71 750	77 706	84 194	91 266	99 161	108 184	118 733	131 318	147 011	167 298	194 317	231 237	282 918	
13	66 837	72 350	78 357	84 899	92 030	99 991	109 090	119 727	132 417	148 241	168 698	195 943	233 172	285 286	
14	67 392	72 951	79 007	85 603	92 793	100 821	109 995	120 720	133 516	149 471	170 098	197 569	235 107	287 653	
15	67 947	73 551	79 657	86 308	93 557	101 651	110 900	121 714	134 615	150 702	171 498	199 195	237 042	290 021	

Gli stipendi di questo livello sono fissati dal Consiglio federale

66 Nuovo testo giusta l'art. 6 n. 1 dell'O del Consiglio dei PF del 14 dic. 2006 concernente il versamento di un'indennità al personale del settore dei PF nel 2007, approvata dal CF il 14 feb. 2007 ed in vigore fino al 31 dic. 2007 (RS 172.220.111.82).

Linea di valutazione «B»

Anni di esperienza	Livello di funzione														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	51.849	56.126	60.785	65.860	71.392	77.568	84.627	92.878	102.723	114.999	130.868	152.004	180.884	221.311	
1	52.886	57.248	62.001	67.178	72.820	79.120	86.319	94.736	104.777	117.299	133.485	155.044	184.502	225.738	
2	53.923	58.371	63.217	68.495	74.248	80.671	88.012	96.594	106.832	119.599	136.103	158.084	188.119	230.164	
3	54.960	59.493	64.432	69.812	75.676	82.222	89.704	98.451	108.886	121.899	138.720	161.124	191.737	234.590	
4	55.997	60.616	65.648	71.129	77.104	83.774	91.397	100.309	110.941	124.199	141.337	164.164	195.355	239.016	
5	57.034	61.738	66.864	72.446	78.532	85.325	93.089	102.166	112.995	126.499	143.955	167.204	198.972	243.443	
6	57.812	62.580	67.776	73.434	79.602	86.489	94.359	103.559	114.536	128.223	145.918	169.484	201.686	246.762	
7	58.590	63.422	68.687	74.422	80.673	87.652	95.628	104.953	116.077	129.948	147.881	171.764	204.399	250.082	
8	59.367	64.264	69.599	75.410	81.744	88.816	96.898	106.346	117.618	131.673	149.844	174.044	207.112	253.402	
9	60.145	65.106	70.511	76.398	82.815	89.979	98.167	107.739	119.158	133.398	151.807	176.324	209.825	256.721	
10	60.923	65.948	71.423	77.386	83.886	91.143	99.436	109.132	120.699	135.123	153.770	178.604	212.539	260.041	
11	61.441	66.509	72.031	78.045	84.600	91.919	100.283	110.061	121.726	136.273	155.078	180.124	214.348	262.254	
12	61.960	67.070	72.638	78.703	85.314	92.694	101.129	110.990	122.754	137.423	156.387	181.644	216.156	264.467	
13	62.478	67.632	73.246	79.362	86.028	93.470	101.975	111.918	123.781	138.573	157.696	183.164	217.965	266.680	
14	62.997	68.193	73.854	80.020	86.742	94.246	102.821	112.847	124.808	139.723	159.004	184.684	219.774	268.893	
15	63.515	68.754	74.462	80.679	87.456	95.021	103.668	113.776	125.835	140.873	160.313	186.204	221.583	271.107	

Gli stipendi di questo livello sono fissati dal Consiglio federale

Linea di valutazione «C»

Anni di esperienza	Livello di funzione														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	48 232	52 210	56 544	61 265	66 411	72 157	78 722	86 398	95 556	106 975	121 738	141 399	168 264	205 871	
1	49 197	53 254	57 675	62 491	67 740	73 600	80 297	88 126	97 467	109 115	124 172	144 227	171 630	209 989	
2	50 161	54 298	58 806	63 716	69 068	75 043	81 871	89 854	99 378	111 255	126 607	147 055	174 995	214 106	
3	51 126	55 343	59 937	64 941	70 396	76 486	83 446	91 582	101 289	113 394	129 042	149 883	178 360	218 223	
4	52 090	56 387	61 068	66 167	71 724	77 929	85 020	93 310	103 201	115 534	131 477	152 711	181 725	222 341	
5	53 055	57 431	62 199	67 392	73 053	79 372	86 595	95 038	105 112	117 673	133 911	155 539	185 091	226 458	
6	53 779	58 214	63 047	68 311	74 049	80 455	87 776	96 334	106 545	119 278	135 737	157 660	187 615	229 546	
7	54 502	58 997	63 895	69 230	75 045	81 537	88 956	97 630	107 978	120 882	137 563	159 780	190 139	232 634	
8	55 226	59 781	64 743	70 149	76 041	82 619	90 137	98 926	109 412	122 487	139 389	161 901	192 663	235 722	
9	55 949	60 564	65 592	71 068	77 037	83 702	91 318	100 222	110 845	124 092	141 216	164 022	195 187	238 811	
10	56 673	61 347	66 440	71 987	78 033	84 784	92 499	101 518	112 278	125 696	143 042	166 143	197 710	241 899	
11	57 155	61 869	67 005	72 600	78 698	85 506	93 286	102 382	113 234	126 766	144 259	167 557	199 393	243 957	
12	57 637	62 391	67 571	73 212	79 362	86 227	94 073	103 246	114 190	127 836	145 476	168 971	201 076	246 016	
13	58 119	62 913	68 136	73 825	80 026	86 949	94 861	104 110	115 145	128 905	146 694	170 385	202 758	248 075	
14	58 602	63 435	68 702	74 438	80 690	87 670	95 648	104 974	116 101	129 975	147 911	171 799	204 441	250 133	
15	59 084	63 957	69 267	75 050	81 354	88 392	96 435	105 838	117 056	131 045	149 128	173 213	206 124	252 192	

Gli stipendi di questo livello sono fissati dal Consiglio federale

Linea di valutazione «D»

Anni di esperienza	Livello di funzione														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	*	48 294	52 304	56 671	61 431	66 745	72 818	79 919	88 389	98 952	112 607	130 794	155 644	190 431	Gli stipendi di questo livello sono fissati dal Consiglio federale
1	*	49 260	53 350	57 804	62 659	68 080	74 275	81 517	90 157	100 931	114 859	133 410	158 757	194 239	
2		46 399	50 226	54 396	58 937	63 888	69 415	75 731	83 115	91 925	102 910	136 026	161 870	198 048	
3		47 291	51 192	55 442	60 071	65 116	70 750	77 187	84 714	93 693	104 889	138 641	164 983	201 857	
4		48 184	52 158	56 488	61 204	66 345	72 084	78 644	86 312	95 461	106 869	141 257	168 096	205 665	
5		49 076	53 124	57 534	62 338	67 574	73 419	80 100	87 910	97 228	108 848	143 873	171 209	209 474	
6		49 745	53 848	58 319	63 188	68 495	74 421	81 192	89 109	98 554	110 332	145 835	173 544	212 330	
7		50 414	54 573	59 103	64 038	69 417	75 422	82 285	90 308	99 880	111 816	147 797	175 878	215 187	
8		51 084	55 297	59 888	64 888	70 338	76 423	83 377	91 507	101 206	113 300	149 759	178 213	218 043	
9		51 753	56 021	60 672	65 738	71 260	77 424	84 469	92 706	102 532	114 785	151 721	180 548	220 900	
10		52 422	56 746	61 457	66 588	72 181	78 425	85 561	93 904	103 858	116 269	153 683	182 882	223 756	
11		52 868	57 229	61 980	67 155	72 795	79 093	86 290	94 704	104 741	117 259	154 991	184 439	225 661	
12		53 314	57 712	62 503	67 721	73 410	79 760	87 018	95 503	105 625	118 248	156 299	185 995	227 565	
13		53 761	58 195	63 026	68 288	74 024	80 428	87 746	96 302	106 509	119 238	157 606	187 552	229 469	
14		54 207	58 678	63 549	68 855	74 638	81 095	88 474	97 101	107 393	120 227	158 914	189 108	231 373	
15		54 653	59 161	64 072	69 421	75 253	81 762	89 202	97 900	108 277	121 217	159 944	190 664	233 278	

* Stipendi tabellari che non trovano applicazione nel settore dei PF.

Linea di valutazione «E»

Livello di funzione		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Anni di esperienza																
	*	48 063	52 076	56 450	61 333	66 914	73 439	81 223	90 929	103 477	120 189	143 025	174 990			
	*	49 024	53 117	57 579	62 560	68 252	74 907	82 847	92 748	105 546	122 593	145 885	178 490			
	*	49 985	54 159	58 708	63 786	69 591	76 376	84 472	94 566	107 616	124 996	148 746	181 990			
	*	47 041	50 947	55 200	59 837	65 013	70 929	77 845	86 096	96 385	109 686	127 400	151 606	185 490		
	*	47 929	51 908	56 242	60 966	66 240	72 267	79 314	87 720	98 203	111 755	129 804	154 467	188 990		
	*	48 816	52 869	57 283	62 095	67 466	73 606	80 783	89 345	100 022	113 825	132 208	157 327	192 490		
	*	49 482	53 590	58 064	62 941	68 386	74 609	81 884	90 563	101 386	115 377	134 011	159 472	195 114		
		46 327	50 148	54 311	58 845	63 788	69 306	75 613	82 986	91 782	102 750	116 929	135 813	161 618	197 739	
		46 942	50 813	55 032	59 627	64 635	70 226	76 617	84 087	93 000	104 114	118 481	137 616	163 763	200 364	
		47 557	51 479	55 753	60 408	65 482	71 146	77 620	85 189	94 218	105 478	120 033	139 419	165 909	202 989	
		48 172	52 145	56 474	61 189	66 328	72 066	78 624	86 290	95 437	106 842	121 585	141 222	168 054	205 614	
		48 582	52 589	56 954	61 710	66 893	72 680	79 293	87 025	96 249	107 751	122 620	142 424	169 484	207 364	
		48 992	53 032	57 435	62 230	67 457	73 293	79 962	87 759	97 061	108 660	123 655	143 626	170 914	209 114	
		49 402	53 476	57 916	62 751	68 022	73 906	80 631	88 494	97 873	109 570	124 690	144 828	172 345	210 864	
		49 812	53 920	58 396	63 272	68 586	74 520	81 301	89 228	98 686	110 479	125 724	146 029	173 775	212 613	
		50 221	54 364	58 877	63 793	69 151	75 133	81 970	89 962	99 498	111 388	126 759	147 231	175 205	214 363	

* Stipendi tabellari che non trovano applicazione nel settore dei PF.

Allegato 367
(art. 65a cpv. 2)

Calcolo dell'esperienza utile

Tabella 1

Età minima tabellare per assumere una funzione

Numero principale griglia	N. del profilo	Designazione del profilo	Livello di funzione	Età minima
101	1011-06	Assistente scientifico	6	24,5
102	1021-07	Collaboratore scientifico e collaboratore scientifico superiore	7	29,0
	1022-08	Collaboratore scientifico e collaboratore scientifico superiore	8	30,0
	1023-09	Collaboratore scientifico e collaboratore scientifico superiore	9	30,0
	1024-10	Collaboratore scientifico e collaboratore scientifico superiore	10	32,0
103	1031-10	Collaboratore scientifico con compiti direttivi (Senior Scientist/MER)	10	32,5
	1032-11	Collaboratore scientifico con compiti direttivi (Senior Scientist/MER)	11	32,5
	1033-12	Collaboratore scientifico con compiti direttivi (Senior Scientist/MER)	12	33,5
	1034-13	Collaboratore scientifico con compiti direttivi (Senior Scientist/MER)	13	34,5
111	1111-09	Responsabile di gruppo scientifico	9	30,5
	1112-10	Responsabile di gruppo scientifico	10	32,5
	1113-11	Responsabile di gruppo scientifico	11	32,5
112	1121-11	Responsabile di unità scientifica	11	32,0
	1122-12	Responsabile di unità scientifica	12	32,0
	1123-13	Responsabile di unità scientifica	13	34,0
202	2011-01	Collaboratore amministrativo	1	16,5
	2012-02	Collaboratore amministrativo	2	17,0
	2013-03	Collaboratore amministrativo	3	19,0
202	2021-03	Addetto amministrativo	3	19,0
	2022-04	Addetto amministrativo	4	21,5
	2023-05	Addetto amministrativo	5	21,5
203	2031-05	Specialista amministrativo I	5	21,0
	2032-06	Specialista amministrativo I	6	23,0
	2033-07	Specialista amministrativo I	7	24,5
204	2041-07	Specialista amministrativo II	7	24,0
	2042-08	Specialista amministrativo II	8	25,0
	2043-09	Specialista amministrativo II	9	27,0
	2044-10	Specialista amministrativo II	10	29,0
301	3011-01	Collaboratore tecnico	1	16,5
	3012-02	Collaboratore tecnico	2	18,0
	3013-03	Collaboratore tecnico	3	19,0
302	3021-03	Addetto tecnico	3	20,0
	3022-04	Addetto tecnico	4	22,0
	3023-05	Addetto tecnico	5	22,0
303	3031-05	Specialista tecnico I	5	22,0
	3032-06	Specialista tecnico I	6	23,0
	3033-07	Specialista tecnico I	7	26,0
304	3041-07	Specialista tecnico II	7	24,0
	3042-08	Specialista tecnico II	8	25,0
	3043-09	Specialista tecnico II	9	25,0
	3044-10	Specialista tecnico II	10	29,0
402	4021-03	Supporto informatico (1° livello)	3	19,0
	4022-04	Supporto informatico (1° livello)	4	22,0
	4023-05	Supporto informatico (1° livello)	5	23,0
403	4031-05	Supporto informatico avanzato (2° livello) / programmazione	5	24,0
	4032-06	Supporto informatico avanzato (2° livello) / programmazione	6	25,0
	4033-07	Supporto informatico avanzato (2° livello) / programmazione	7	27,0
404	4041-07	Specialista di sistema (3° livello) / software engineering	7	24,0
	4042-08	Specialista di sistema (3° livello) / software engineering	8	25,0
	4043-09	Specialista di sistema (3° livello) / software engineering	9	27,0
	4044-10	Specialista di sistema (3° livello) / software engineering	10	29,0
501	5011-04	Responsabile di gruppo	4	22,0
	5012-05	Responsabile di gruppo	5	23,0
	5013-06	Responsabile di gruppo	6	23,0
502	5021-06	Responsabile di unità	6	24,0
	5022-07	Responsabile di unità	7	25,0
	5023-08	Responsabile di unità	8	26,0
	5024-09	Responsabile di unità	9	26,0
503	5031-09	Responsabile di settore	9	25,0
	5032-10	Responsabile di settore	10	28,5
	5033-11	Responsabile di settore	11	30,0
	5034-12	Responsabile di settore	12	30,0
601	6011-11	Specialista (con funzioni direttive)	11	29,0
	6012-12	Specialista (con funzioni direttive)	12	30,0
	6013-13	Specialista (con funzioni direttive)	13	32,0
	6014-14	Specialista (con funzioni direttive)	14	32,0
602	6021-11	Funzione direttiva (con consulenza strategica allo stato maggiore)	11	29,0
	6022-12	Funzione direttiva (con consulenza strategica allo stato maggiore)	12	30,0
	6023-13	Funzione direttiva (con consulenza strategica allo stato maggiore)	13	32,0
	6024-14	Funzione direttiva (con consulenza strategica allo stato maggiore)	14	32,0
603	6031-13	Funzione direttiva (diversi settori)	13	32,0
	6032-14	Funzione direttiva (diversi settori)	14	32,0
	6033-15	Funzione direttiva (diversi settori)	15	33,0

67 Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

Tabella 2

Conversione in esperienza utile

<i>Anni lavorativi*</i>	<i>Esperienza utile</i>
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	6
8	7
9	7
10	8
11	8
12	9
13	9
14	10
15	10
16	11
17	11
18	11
19	12
20	12
21	12
22	13
23	13
24	13
25	14
26	14
27	14
28	15
29	15
30	15

* Calcolo degli «anni lavorativi»:
età attuale meno età minima tabellare

*Allegato 4*⁶⁸
(art. 41)

Assegni di custodia

L'assegno di custodia ammonta annualmente a:

- a. 3950 franchi per il primo figlio che ha diritto all'assegno;
- b. 2550 franchi per ogni altro figlio che ha diritto all'assegno.

⁶⁸ Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4795).

